



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLI BORTONE e MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2010

Norme per l'istituzione di uffici di statistica presso le amministrazioni
e gli enti che fruiscono di contributi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni il Governo ha ricevuto la delega da parte del Parlamento ad emanare norme che mettessero le strutture amministrative e gestionali in condizioni di operare al meglio, utilizzando le risorse disponibili o facendo uso di nuove unità operative da stabilire nel contesto delle riorganizzazioni in atto in base a specifiche norme.

Gli uffici di statistica, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che avrebbero dovuto essere l'ossatura del Sistema statistico nazionale o non sono ancora stati istituiti o, quando costituiti, non operano al meglio per le necessità dell'ente di appartenenza.

In relazione ai problemi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si verificano carenze, spesso dovute alla mancanza di capacità professionali specifiche. In detto contesto si pone la professionalità degli statistici, ossia dei laureati in scienze statistiche, che non hanno avuto fino ad oggi quel riconoscimento, salvo l'utilizzo nell'ambito dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che compete alla specifica professionalità acquisita dagli studi universitari.

Inoltre, l'utilizzo delle statistiche «interne» e delle relative analisi non è stato oggetto di

applicazioni utili a fini gestionali e di controllo nei vari enti pubblici. La costruzione di specifiche banche dati effettuate mediante l'informatica, che occorre ricordare è solo un mezzo operativo, non ha portato a risultati sperati.

La legge 14 gennaio 1994, n. 20, permette alla Corte dei conti di effettuare dei controlli per verificare il risultato dell'azione amministrativa e gestionale dell'ente posto sotto la sua giurisdizione. Ma siffatto controllo è un controllo «esterno», basato su indicatori statistici come sensori.

Ciò che occorre, specie per misurare l'efficacia dell'azione amministrativa, consiste in un nucleo operativo di controllo interno e di valutazione degli *standard* di costo e di prestazione per valutare dall'interno l'efficienza dell'ente.

Detto nucleo non può che essere l'ufficio di statistica composto da personale specializzato ed in possesso della necessaria professionalità, derivata da specifici studi in campo statistico.

La spesa pubblica va monitorata con mezzi idonei mai utilizzati fino ad oggi, che solo le scienze statistiche possono offrire e gli statistici possono applicare con capacità professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti e le amministrazioni che usufruiscono di fondi di provenienza pubblica, compresi quelli previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di istituire al proprio interno un ufficio di statistica, formato da una idonea unità di supporto, posta alla diretta dipendenza del responsabile dell'ente od amministrazione e debitamente informatizzata.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono autonomamente alla istituzione degli uffici di statistica, nel contesto del processo di riorganizzazione degli uffici, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Gli uffici di statistica di cui all'articolo 1 effettuano il controllo statistico di gestione e della qualità dei servizi offerti dall'ente o amministrazione di appartenenza ed adempiono agli altri obblighi d'istituto nonché a quelli previsti nel programma statistico nazionale.

Art. 3.

1. Agli uffici di statistica di cui all'articolo 1 sono preposti soggetti in possesso di laurea magistrale in scienze statistiche o coloro che abbiano sostenuto, nei propri corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche, ed abbiano superato l'esame di Stato ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e del regolamento di cui al decreto

del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957.

Art. 4.

1. Per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, si applicano le norme in vigore sulla mobilità tra enti o amministrazioni, in alternativa all'indizione di appositi concorsi.

2. Per l'eventuale assegnazione di posti di livello dirigenziale sono stipulati contratti a termine ai sensi delle leggi in vigore.